



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE
Direzione generale per gli aeroporti, il trasporto aereo e i servizi satellitari

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il regio decreto del 30 marzo 1942, n. 327, recante Codice della navigazione, in particolare l'articolo 746, recante disposizioni sugli aeromobili equiparabili a quelli di Stato;

VISTA la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 settembre 2011, pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana – Serie generale - n. 289 del 13 dicembre 2011, per la disciplina del trasporto aereo di Stato;

VISTE le previsioni di cui all'articolo 2 comma 3 lettera a) del Regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2018, recante norme comuni nel settore dell'aviazione civile, che prevedono che tale regolamento non si applichi *“agli aeromobili e ai loro motori, eliche, parti, equipaggiamenti non installati e dispositivi di controllo remoto impegnati in operazioni militari, doganali, di polizia, di ricerca e salvataggio, di lotta antincendio, di guardia di frontiera e costiera o in attività o servizi analoghi, effettuati sotto il controllo e la responsabilità di uno Stato membro, nell'interesse pubblico da, o per conto di, un organismo investito dei poteri di autorità pubblica, né al personale e alle organizzazioni che partecipano alle attività e ai servizi forniti da tali aeromobili”*;

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) 2019/947 della Commissione del 24 maggio 2019, relativo a norme e procedure per l'esercizio di aeromobili senza equipaggio;

VISTO il Regolamento dell'Ente Nazionale dell'Aviazione Civile (di seguito “ENAC”) UAS-IT del 4 gennaio 2021, che disciplina gli aspetti di competenza dello Stato Membro relativamente a norme e procedure per l'esercizio degli aeromobili senza equipaggio e in particolare l'articolo 3, comma 1, lettera b), in cui si dichiara che tale regolamento ha lo scopo di: *“definire i requisiti applicabili agli UAS privati o di Stato che conducono attività che ricadono nelle previsioni dell'articolo 2 comma 3 a) del Regolamento (UE) 2018/1139 ma per i quali le competenti Amministrazioni dello Stato non abbiano emesso speciali regolamentazioni di cui all'articolo 748 del Codice della Navigazione”*;

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) 2022/425 della Commissione del 14 marzo 2022, che modifica il suindicato Regolamento di esecuzione (UE) 2019/947;

VISTI i decreti direttoriali del 6 settembre 2023, n. 52, del 20 febbraio 2025, n.5 e del 21 agosto 2025, n.52 della Direzione generale per gli aeroporti, il trasporto aereo e i servizi satellitari (di seguito “DGATASS”), con i quali è riconosciuta l'equiparazione ad aeromobile di Stato di velivoli a pilotaggio remoto (di seguito “UAS”) in dotazione dell'associazione Center International Search & Study Training Emergency Management (di seguito “C.I.S.S.T.E.Ma.”) che svolge molteplici funzioni di interesse e sicurezza pubblici nelle quali l'impiego degli UAS risulta proficuo;

CONSIDERATO che la C.I.S.S.T.E.Ma, Operatore registrato su D-Flight con codice n. ITEndCy20m, ha ampliato la propria flotta con ulteriori UAS che si indicano qui a seguire:

- MINI 4 PRO, Targa D-FLIGHT: ITA h7h3lajb17ty e N° di serie: 1581F6Z9C2467003V4JH;
- MATRICE 4T, Targa D-FLIGHT: ITAdsl1a081tay0y e N° di serie: 158IFK3C252Q00D9881;

- AIR 2, Targa D-FLIGHT: ITAtmf891f8coa82 e N° di serie: 3YTBj7F0030314;
- MATRICE 4T, Targa D-FLIGHT: ITAi67qo58fliw09 e N° di serie: 1581F6CDCL3F00304FRL;
- AIR 2, Targa D-FLIGHT: ITAco5c86q8wwj04 e N° di serie: 1WNBn4B002008E;

VISTA la nota prot. n. 1/4-1 del 17 novembre 2025, acquisita dalla DGATASS con prot. n. 7366 in data 18 novembre 2025, con la quale la C.I.S.S.T.E.Ma ha inoltrato formale istanza per il riconoscimento di equiparazione ad aeromobile di Stato dei suindicati UAS che, unitamente ai velivoli già equiparati con i soprariportati DD 52/2023 e DD 5 e 52 del 2025, sono ordinariamente impiegati, su tutto il territorio nazionale, nell'interesse della collettività e della sicurezza pubblica, per lo svolgimento delle funzioni già evidenziate negli stessi decreti e qui di seguito richiamate:

- attività sullo stato di manutenzione e conservazione di beni immobili pubblici o di interesse pubblico (edifici, opere pubbliche, strade, viadotti, etc.) e privati, specie in caso di minaccia all'incolumità pubblica o pericolo di crollo, in collaborazione e/o su richiesta degli Enti di Stato (VV.FF, Guardia Costiera, Sovrintendenza, Comuni, etc...);
- attività di polizia giudiziaria, delegata dalle Forze di Polizia, dalle Procure della Repubblica, Tribunali;
- attività di interesse per conto degli Enti di Stato (Prefetture, Ministeri, Dipartimenti, etc...);
- azioni di prevenzione, contrasto e segnalazione di illeciti in materia ambientale;
- attività di ricerca e soccorso in pubblici e privati infortuni, nonché in caso di calamità e di ricerca di persone scomparse anche in ausilio e/o richiesta degli Enti Istituzionali;
- attività di monitoraggio ambientale e avvistamento di incendi boschivi;
- azioni di prevenzione e contrasto al degrado urbano, anche in funzione di prevenzione e segnalazione di atti vandalici, su richiesta degli Enti Istituzionali;
- attività di vigilanza sullo stato di conservazione e manutenzione dei corsi d'acqua;
- attività di *safety* e *security* in occasione di eventi pubblici (v. Circolare Ministro dell'Interno Piantedosi) a supporto e su richiesta degli Enti Istituzionali;

ATTESO che la C.I.S.S.T.E.Ma. nell'istanza evidenzia di avvalersi di personale in possesso delle abilitazioni al volo previste dalla normativa europea e nazionale e che lo stesso, in un'ottica di continuo perfezionamento, è costantemente aggiornato e specialmente formato;

CONSIDERATO che gli aeromobili per cui è chiesta l'equiparazione ad aeromobile di Stato sono adibiti ad un servizio di Stato di carattere non commerciale ed esclusivo;

VALUTATA la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della richiesta equiparazione ai sensi dell'articolo 746 del Codice della navigazione, a far data dalla ricezione dell'istanza e ferma restando la possibilità di far cessare il riconoscimento nel caso in cui venga meno l'utilizzazione degli aeromobili per le finalità pubbliche sopra evidenziate;

DECRETA

ART. 1

1. È riconosciuta, dal 18 novembre 2025, l'equiparazione ad aeromobile di Stato ai sensi dell'articolo 746 del Codice della navigazione degli aeromobili di cui alla seguente tabella:

<i>Costruttore</i>	<i>Modello</i>	<i>Targa D-FLIGHT</i>	<i>N° di serie</i>
DJI	MINI 4 PRO	ITA h7h3lajb17ty	1581F6Z9C2467003V4JH
DJI	MATRICE 4T	ITAdslIa081tay0y	158IFK3C252Q00D9881
DJI	AIR 2	ITAtmf891f8eoa82	3YTBj7F0030314
DJI	MATRICE 4T	ITAi67qo58fliw09	1581F6CDCL3F00304FRL
DJI	AIR 2	ITAc05c86q8wwj04	1WNBn4B002008E

2. L'operatore assicura lo svolgimento delle operazioni di volo degli aeromobili di cui al comma 1 garantendo un adeguato livello di sicurezza, nel rispetto delle specifiche regolamentazioni dettate dagli Enti e Istituzioni competenti preposti.

3. L'equiparazione di cui al comma 1 è riconosciuta limitatamente all'effettiva utilizzazione degli stessi aeromobili per il perseguimento delle finalità pubbliche della C.I.S.S.T.E. Ma evidenziate in premessa.

ART.2

1. L'equiparazione di cui all'articolo 1 cessa di essere riconosciuta al venir meno dell'utilizzazione degli aeromobili stessi per le finalità pubbliche evidenziate in premessa e richiamate all'articolo 1, comma 3.

Il presente decreto è pubblicato nel sito web istituzionale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Costantino FIORILLO

Div 1
TEV
07/01/2026